



CITTA' DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERME-SERVIZI PUBBLICI-CIMITERI -

Num. di settore 53/2019

Fascicolo: 16/000040/2019

ID Iride: 185359

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 995 DEL 12/03/2019

OGGETTO : SOCIETA' CONSORTILE "VITERBO AMBIENTE SCARL" - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ISOLA ECOLOGICA (ECOCENTRO) DI GROTTA S. STEFANO SITA IN VIA LUCCA N. 36 - COME DA D.M. 8 APRILE 2008, COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 13 MAGGIO 2009 E SSMMII.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con contratto di servizio rep. n. 24206/21 del 13/03/2003 era stato affidato alla Soc. C.E.V. Centro Energia Viterbo S.p.A. il servizio di raccolta degli RSU del Capoluogo e frazioni;

che al fine di garantire il servizio di raccolta ed avvio a recupero delle frazioni differenziabili, a seguito di approvazione e concessione di finanziamenti da parte della Regione Lazio con Deliberazione n. 716 del 15/07/03, è stato realizzato un Ecocentro in località Grotte di S. Stefano (Foglio n 390 p.lla n. 9 e 10 rispettivamente di mq 3276 e mq 960) su terreno di proprietà comunale;

che con provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente, prot. n. 0004046 del 30.01.2009, la Società CEV S.p.A. era stata autorizzata a mettere in esercizio il centro di raccolta comunale in loc. Grotte S. Stefano;

che con atto dirigenziale n. 0052172 del 21.12.09 è stato disposto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta comunale (Ecocentri) in Grotte S. Stefano, stabilendo altresì le tipologie di rifiuto conferibili;

ID: 185359 del 12/03/2019 15:17:03
Determina: 2019 / 995 del 12/03/2019
Registro: ALBO 2019 / 1239 del 18/03/2019
SETTORE AMBIENTE 2019 / 53 del 12/03/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eugenio Maria Monaco il 12/03/2019 15:26:18 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

che, con successivi atti dirigenziali e da ultimo con determinazione n. 4025 del 31/08/12, è stata altresì disposta in capo alla medesima società CEV S.p.A., in liquidazione, la prosecuzione dell'Ecocentro per la corretta esecuzione del servizio di igiene urbana;

RILEVATO:

che con determinazione n. 6264 del 28.12.2011 è stato affidato all'ATI GESENU S.p.A. - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. il servizio di igiene urbana, che include l'esercizio dei centri di raccolta comunali;

che con con atto del Notaio Paolo Cerasi di Roma, rep. n. 10426 – racc. 5593 in data 23/05/12 l'A.T.I. GESENU S.p.A. - CNS Consorzio Nazionale dei Servizi Soc. Coop. ha costituito una Società Consortile per l'esecuzione del servizio, denominata “Viterbo Ambiente Scarl”;

che in data 06/09/12 è stato stipulato il contratto Rep. n. 24773/37 del 06/09/12 con il quale a decorrere dal 17/09/12 e per un periodo di 6 anni, l'appalto di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di nettezza urbana viene affidato alla Società consortile “Viterbo Ambiente Scarl”, con sede in Viterbo, Strada Poggino 63, 01100 Viterbo, iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Viterbo in data 05/06/12 - numero di iscrizione e C.F. 02082960564;

che ad oggi, il servizio ha subito una proroga di mesi 6 e che l'amministrazione comunale è in procinto di perfezionare l'avvio delle procedure di gara volte ad individuare un nuovo soggetto atto a gestire il servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana;

CONSIDERATO:

che con l'acquisizione del ramo di azienda della CEV in liquidazione, la Società consortile “Viterbo Ambiente Scarl” ha altresì rilevato la proprietà delle strutture dell'Ecocentro, nei limiti e condizioni stabilite;

che la Società consortile “Viterbo Ambiente Scarl” ha perfezionato presso l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale del Lazio l'iscrizione per le attività di trasporto dei rifiuti (Catg. 1 classe C ord.), ai fini della corretta esecuzione del servizio affidato, come da atto prot. n. 18987/2013 del 25/07/13;

ID: 185359 del 12/03/2019 15:17:03
Determina: 2019 / 995 del 12/03/2019
Registro: ALBO 2019 / 1239 del 18/03/2019
SETTORE AMBIENTE 2019 / 53 del 12/03/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eugenio Maria Monaco il 12/03/2019 15:26:18 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

che l'esercizio di tale Centro Comunale di raccolta è strategico ed imprescindibile all'interno della dinamica delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, attività queste che, tra l'altro, sono certamente riconducibili come servizi pubblici essenziali e pertanto non suscettibili di interruzione;

che l'operatività del centro di raccolta è altresì necessaria al fine di scongiurare l'aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitando il ricorso all'abbandono indiscriminato degli stessi o alla commistione dei rifiuti anche pericolosi;

che pertanto, al fine esclusivo di garantire la continuità del servizio, è indispensabile che la Società consortile "Viterbo Ambiente Scarl" sia autorizzata all'esercizio del Centro di Raccolta Comunale (ECOCENTRO) sito in Grotte S. Stefano;

che con Ordinanza Sindacale n. 106 del 28/09/12 sono state recate disposizioni in merito alla gestione dei centri di raccolta comunali da parte della nuova Società gestrice del servizio di igiene urbana e, contestualmente è stata demandata al VI Settore, ora VIII Settore, l'adozione dei conseguenti atti gestionali;

che con determinazione dirigenziale n. 5288 del 16/11/12 è stata volturata in capo alla Società Viterbo Ambiente Scarl l'autorizzazione prot. n. 0004046 del 30/01/2009 integrata e rinnovata con atto dirigenziale prot. n. 0052172 del 21/12/09, già rilasciata dall'Amm.ne Comunale in capo alla Soc. CEV S.p.A. per l'esercizio dell'isola ecologica (ECOCENTRO) in Grotte Santo Stefano e contestualmente è stata prorogata la validità delle medesima autorizzazione fino al 16/03/13, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni indicate nelle stesse;

che con determinazione dirigenziale n. 1445 del 26/03/13 la validità dell'autorizzazione medesima è stata prorogata fino al 16/09/13, con determinazione n. 4434 del 14/10/13 fino al 16/09/14, con determinazione n. 5063 del 05/12/2014 fino al 16/09/2015, con determinazione n. 3619 del 17/09/2016 fino al 16/09/2016 e con determinazione n. 3580 del 13/09/2016 fino al 16/09/2017;

DATO ATTO:

che in data 7 aprile 2017, con nota del 06/04/2017, veniva sospesa l'attività di gestione dell'Ecocentro di Grotte Santo Stefano dalla soc. Viterbo Ambiente Scarl, in quanto non conforme ai requisiti previsti dal DM 8 aprile 2008 e smi, ed in particolare in ordine alla mancanza di un

ID: 185359 del 12/03/2019 15:17:03
Determina: 2019 / 995 del 12/03/2019
Registro: ALBO 2019 / 1239 del 18/03/2019
SETTORE AMBIENTE 2019 / 53 del 12/03/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eugenio Maria Monaco il 12/03/2019 15:26:18 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

impianto di trattamento delle acque di piazzale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

che sono in data 12 febbraio 2019 sono stati regolarmente effettuati e collaudati i lavori di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque di piazzale;

che in data 15/06/2017 è stata richiesta la nuova Autorizzazione Unica Ambientale da parte della Soc. Viterbo Ambiente scarl e che la stessa è stata rilasciata in data 04/03/2019 dal Settore VII Comune di Viterbo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008 e s.m.i. , recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008 e s.m.i dispone: "I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente Pagina 2 di 4 dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e dall'art. 1, comma, 1108 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani, in quanto:

- a) vi si possono conferire rifiuti urbani separati per frazioni merceologiche omogenee;

ID: 185359 del 12/03/2019 15:17:03
Determina: 2019 / 995 del 12/03/2019
Registro: ALBO 2019 / 1239 del 18/03/2019
SETTORE AMBIENTE 2019 / 53 del 12/03/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eugenio Maria Monaco il 12/03/2019 15:26:18 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

b) vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;

c) rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani;

d) rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;

e) rendono possibile la raccolta di rifiuti urbani in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che il corretto funzionamento dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani è riconducibile all'interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani sono finalizzati all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

ATTESO che la realizzazione e la messa in esercizio del centro di raccolta deve essere approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ce ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo 151/05 e s.m.i. e successive modifiche, inerente la gestione dei RAEE;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009, relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;

ID: 185359 del 12/03/2019 15:17:03
Determina: 2019 / 995 del 12/03/2019
Registro: ALBO 2019 / 1239 del 18/03/2019
SETTORE AMBIENTE 2019 / 53 del 12/03/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eugenio Maria Monaco il 12/03/2019 15:26:18 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1 del succitato Decreto dispone che *“La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art 1 è approvata dal Com una territorialmente competente ai sensi della normativa vigente”*;

VISTA la Legge Regionale 27/98 e s.m.i.;

VISTI i vigenti Regolamenti comunali di gestione degli Ecocentri e di Gestione dei Rifiuti Urbani;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di **AUTORIZZARE**, con decorrenza dal 12/03/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art 2, comma 1 del D.M. 8 aprile 2008, così come modificato dal Decreto Ministero dell’Ambiente del 13 maggio 2009, la messa in esercizio del Centro Comunale di raccolta dei rifiuti urbani (Ecocentro), sito in Grotte S. Stefano (VT), via Lucca 36;

di **DARE ATTO** che detto atto costituisce approvazione del centro di raccolta (Ecocentro) sita in Grotte S. Stefano (VT), via Lucca 36, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 aprile 2008, così come modificato dal Decreto Ministero dell’Ambiente del 13 maggio 2009;

di **SUBORDINARE** la presente autorizzazione alla permanente rispondenza del centro di raccolta alle disposizioni recate dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008 e s.m.i. e all’altra normativa applicabile;

di **DARE** atto che la gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani, continuerà ad essere affidata alla società Viterbo Ambiente Scarl, regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei gestori Ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella categoria 1 “raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”, di cui all’art. 8 del decreto del Ministero dell’Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 e s.m.i.;

ID: 185359 del 12/03/2019 15:17:03
Determina: 2019 / 995 del 12/03/2019
Registro: ALBO 2019 / 1239 del 18/03/2019
SETTORE AMBIENTE 2019 / 53 del 12/03/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eugenio Maria Monaco il 12/03/2019 15:26:18 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

di STABILIRE che al centro di raccolta saranno conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti, come da codici di cui all'allegato 1 del D.M. 8.4.2008 e s.m.i. e della Decisione 2014/955/Ue e dal Regolamento 1357/2014/Ue, di seguito elencati:

| Descrizione | Provenienza | Codice CER |
|--|---|-------------------|
| 1. Carta e cartone | Raccolta Differenziata | 20 01 01 |
| 2. Imballaggi in carta e cartone | Raccolta Differenziata | 15 01 01 |
| 3. Plastica | Raccolta Differenziata | 20 01 39 |
| 4. Imballaggi in plastica | Raccolta Differenziata | 15 01 02 |
| 5. Vetro | Raccolta Differenziata | 20 01 02 |
| 6. Imballaggi in vetro | Raccolta Differenziata | 15 01 07 |
| 7. Legno | Raccolta Differenziata | 20 01 38 |
| 8. Imballaggi in legno | Raccolta Differenziata | 15 01 03 |
| 9. Metalli | Raccolta Differenziata | 20 01 40 |
| 10. Imballaggi metallici | Raccolta Differenziata | 15 01 04 |
| 11. Imballaggi in materiali misti | Raccolta Differenziata | 15 01 06 |
| 12. Imballaggi in materiali compositi | Raccolta Differenziata | 15 01 05 |
| 13. Rifiuti ingombranti | Raccolta Differenziata | 20 03 07 |
| 14. Rifiuti biodegradabili (prodotti da giardini e parchi) | Raccolta Differenziata | 20 02 01 |
| 15. Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35 | Raccolta Differenziata | 20 01 36 |
| 16. Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi | Raccolta differenziata e fuori dai normali circuiti | 20 01 35* |
| 17. Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | Raccolta Differenziata | 20 01 23* |
| 18. Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | Raccolta Differenziata | 20 01 34 |
| 19. Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e | Raccolta differenziata e | 20 01 33* |

ID: 185359 del 12/03/2019 15:17:03
 Determina: 2019 / 995 del 12/03/2019
 Registro: ALBO 2019 / 1239 del 18/03/2019
 SETTORE AMBIENTE 2019 / 53 del 12/03/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eugenio Maria Monaco il 12/03/2019 15:26:18 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

| | | |
|---|---|-----------------------|
| <i>accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie</i> | fuori dai normali circuiti | |
| <i>20. Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</i> | Raccolta differenziata e fuori dai normali circuiti | 20 01 21* |
| <i>21. Oli e grassi commestibili</i> | Raccolta Differenziata | 20 01 25 |
| <i>22. Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 (ad esempio oli minerali)</i> | Raccolta Differenziata | 20 01 26* |
| <i>23. Medicinali</i> | Raccolta Differenziata | 20 01 32 |
| <i>24. Cartucce toner esaurite</i> | Raccolta Differenziata | 20 03 99 |
| <i>25. Vernici, inchiostri, adesivi e resine</i> | Raccolta Differenziata | 20 01 27* 20 01 28 |
| <i>26. Contenitori etichettati T e/o F e Xi</i> | Raccolta Differenziata | 15 01 10* |

Nell'elenco che precede i rifiuti pericolosi o contenenti sostanze pericolose sono evidenziati con codice asterisco (*). Saranno inoltre conferiti all'Ecocentro i rifiuti di cui alla tabella provenienti dalla raccolta fuori dei normali circuiti ossia i rifiuti abbandonati e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette a pubblico transito che il gestore del servizio nell'ambito dei servizi di igiene urbana allo stesso affidati avrà provveduto a rimuovere. Relativamente all'assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani dovranno essere rispettate le tipologie e le quantità previste nel vigente "Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili".

di DARE ATTO che contestualmente alla sottoscrizione degli atti contrattuali sono state acquisite le necessarie polizze assicurative a garanzia dei rischi ambientali connessi all'esercizio delle attività svolte, comprensive quindi anche della gestione dell'isola ecologica in questione e che comunque sarà cura del gestore la trasmissione dell'avvenuto rinnovo, entro 20 giorni antecedenti la scadenza naturale delle stesse;

di DARE ATTO che la capacità massima dell'impianto non dovrà superare, per quanto riguarda i rifiuti stoccati da avviare a smaltimento (e non a recupero) le 40 t/g;

di DARE ATTO che la società gestore dell'Ecocentro dovrà uniformarsi alle prescrizioni ed indicazioni contenute nel regolamento di gestione degli ecocentri comunali approvato con Delibera C.C. n. 111/2008;

La presenza autorizzazione ha durata fino alla scadenza del contratto dei servizi di igiene urbana con l'ATI GESENU S.p.A. - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., che include l'esercizio dei centri di raccolta comunali;

ID: 185359 del 12/03/2019 15:17:03
 Determina: 2019 / 995 del 12/03/2019
 Registro: ALBO 2019 / 1239 del 18/03/2019
 SETTORE AMBIENTE 2019 / 53 del 12/03/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eugenio Maria Monaco il 12/03/2019 15:26:18 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

Il presente provvedimento è notificato al Sindaco del Comune di Viterbo ed alla società Viterbo Ambiente Scarl e pubblicato nell'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dal ricevimento.

Di inviare copia della presente determinazione alla Provincia di Viterbo ed alla Regione Lazio così come previsto dall'Art. 2, comma 1 del DM 8 aprile 2008, così come modificato dal Decreto Ministero dell'Ambiente del 13 maggio 2009.

Di inviare copia della presente deliberazione ATI GESENU S.p.A. - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.

ID: 185359 del 12/03/2019 15:17:03
Determina: 2019 / 995 del 12/03/2019
Registro: ALBO 2019 / 1239 del 18/03/2019
SETTORE AMBIENTE 2019 / 53 del 12/03/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eugenio Maria Monaco il 12/03/2019 15:26:18 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione